



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL' ASILO NIDO COMUNALE "IL GIARDINO DELLE FIABE" SITO IN VIA VECCHIA FLAMINIA N. 2/C. PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2028 CIG B36142C32.

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

La concessione ha per oggetto la gestione di un Nido d'infanzia rivolto a bambini/e da 3 a 36 mesi nell'immobile di proprietà comunale sito in Via Vecchia Flaminia ai sensi della L.R. 22.12.2005 n. 30 e del Regolamento Regionale 20.12.2006 n. 13.

L'Asilo è al momento autorizzato per accogliere un massimo di n. 29 bambini (in base ai nuovi standard stabiliti dal Regolamento Regionale art. 6 comma 7, come modificato dal Regolamento Regionale 22.12.2010 n. 9 per cui il rapporto minimo superficie utile netta e ricettività è fissato in metri quadrati otto virgola cinque per ogni bambina o bambino ammissibile) e si articola in tre sezioni:

- sezione lattanti (da 3 mesi e fino a 1 anno)
- sezione semidivezzi (oltre 1 anno e fino a 2 anni)
- sezione divezzi (oltre 2 anni e fino a 3 anni).

E' in fase di avanzata realizzazione l'ampliamento dell'edificio (progetto finanziato con fondi PNRR); alla conclusione dei lavori sarà avanzata richiesta di autorizzazione per accogliere ulteriori 10 bambini

L'oggetto della concessione comprende: la gestione unitaria e complessiva del servizio educativo e socio-pedagogico, la cura e l'igiene personale del bambino, la gestione del servizio di refezione scolastica consistente nella distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, servizio di lavanderia della biancheria di uso quotidiano, fornitura di materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant'altro necessario all'espletamento delle attività, la gestione delle procedure di accesso e di riscossione delle rette relative ai Servizi di cui alla concessione.

Il servizio di preparazione dei pasti dovrà essere gestito direttamente dall'affidatario, mediante proprio personale c/o il centro di cottura posto nella stessa struttura e piano del nido, al piano terra.

Il concessionario dovrà erogare i pasti secondo garanzie di qualità certificate (ISO 9001) ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'espletamento della procedura di aggiudicazione e l'erogazione del servizio oggetto del contratto dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) rilevanti nell'ambito del presente appalto:

- 1) in ottemperanza di quanto disposto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari. Con DM n. 65 del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020, sono stati approvati i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari ed entrati in vigore il 4 agosto 2020
- 2) Per quanto riguarda il servizio di pulizia dovrà essere espletato rispettando le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM n. 51 del 29.01.2021 relativo a "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" e s.m.i. In particolare, trova applicazione quanto indicato nell'Allegato I del DM sopra citato - "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali minimi per le forniture di: Detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici, Detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici, Detergenti e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale".



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

I partecipanti dovranno allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione nella quale si dichiara che i prodotti forniti sono rispondenti ai requisiti dei criteri ambientali minimi sopra richiesti. I relativi documenti di prova saranno poi forniti in fase di esecuzione del contratto.

Al concessionario sarà concesso ad uso gratuito l'immobile sopra descritto per lo svolgimento del servizio con le relative parti esterne, adibite al servizio, per l'intera durata della concessione.

Il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'immobile indicato nella relativa planimetria, tra i quali le utenze, esclusa la fornitura dell'energia elettrica che sarà a carico del Comune, le assicurazioni, la sicurezza e la manutenzione ordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi, i quali, al termine del contratto, dovranno essere consegnati in ottime condizioni di funzionalità.

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e di controllo della gestione.

La gestione dovrà altresì avvenire nel rispetto di tutte le normative regionali e nazionali di settore vigente, pertanto i Servizi dovranno essere soggetti all'applicazione degli standard di funzionamento dettati dai nuovi indirizzi regionali in materia di prima infanzia.

L'Amministrazione si riserva di affidare al soggetto aggiudicatario servizi complementari analoghi a quelli oggetto del contratto che saranno oggetto di separato accordo.

ART. 2 STRUTTURA

L'immobile adibito al servizio, compreso lo spazio esterno ad uso esclusivo, meglio descritto nella planimetria allegata al presente progetto sub. "A", dotato degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi viene concesso, nello stato in cui si trova, in comodato d'uso gratuito, dalla data di avvio della concessione e per la durata del contratto esclusivamente per la gestione dell'attività in oggetto.

La struttura verrà consegnata al concessionario mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal competente responsabile del Comune e dal legale rappresentante del concessionario. Al verbale sarà allegato analitico inventario, descrittivo dello stato dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi e di quant'altro presente.

La struttura, le attrezzature e gli arredi saranno custoditi dalla Ditta Aggiudicataria per tutta la durata dell'appalto anche nei periodi di chiusura del servizio.

Alla scadenza saranno riconsegnati mediante redazione di apposito verbale di consegna. I locali e gli arredi dovranno essere riconsegnati al Comune di Massa Martana nello stato medesimo in cui il concessionario li ha ricevuti, risultante dal verbale di consegna che una volta sottoscritto verrà conservato agli atti, salvo il deperimento d'uso.

È a carico del Concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente Appaltante. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ente Appaltante avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Tutto quanto necessario per l'espletamento del servizio e non consegnato dall'Ente Appaltante dovrà essere fornito dal Concessionario a sua cura e spese, senza alcun tipo di rimborso da parte dell'Amministrazione, previa comunicazione all'Ente Appaltante.

Il Concessionario non potrà apportare alcuna innovazione, addizione e miglioria al fabbricato senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. Ove autorizzati, ogni onere e spesa relativa a tali eventuali interventi è a carico del concessionario.

Al termine della concessione ogni modifica, miglioria, innovazione e addizione resta acquisita al patrimonio dell'Ente concedente senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, rimborso o altro ristoro, salvo il diritto di recupero ove ciò possa avvenire senza pregiudizio dell'immobile



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

concesso. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si applicano gli artt. 1803 e seguenti codice civile. Il concessionario potrà disporre dell'immobile esclusivamente per gli adempimenti relativi alla concessione, non potendo destinarli ad altri usi se non quelli collegati al servizio previsti dalla normativa in materia di nidi, previo consenso scritto dell'Amministrazione comunale.

Per l'intera durata del contratto resta a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria dell'immobile e dell'adiacente area verde secondo i criteri della regola d'arte e della diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata pari a tre anni educativi con decorrenza dal **01/09/2025** e termine al **31/07/2028**, con riserva della facoltà di proroga per l'anno educativo successivo 2028/2029.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere alla consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto. Le Ditte/Cooperative concorrenti accettano esplicitamente nell'offerta di gara questa possibilità e non potranno opporre riserve.

L'appalto concernerà, fin dal suo inizio, tutte le attività descritte dal presente capitolato.

E' fatto obbligo al gestore dell'appalto di rendersi disponibile all'attività preparatoria entro la settimana antecedente secondo programmazione concordata con l'Ente.

Alla naturale scadenza, senza che l'Ente Appaltante si sia avvalso delle facoltà di cui al successivo comma, il contratto si intende risolto di diritto, senza obbligo di preavviso.

Tuttavia l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un ulteriore anno educativo alle medesime condizioni, previa comunicazione mediante Pec al Concessionario, almeno quindici giorni prima della scadenza dell'appalto; in ogni caso la proroga non potrà essere superiore all'anno educativo 2028/2029 e perciò fino a luglio 2029.

Il concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni tutte del contratto, giuridiche ed economiche, vigenti alla data di naturale scadenza dell'appalto, nessuna esclusa.

E' libera facoltà dell'Ente di recedere dal contratto in tutto o in parte, prima della sua naturale scadenza, in relazione ad eventuali diversi assetti organizzativi o diverse forme di gestione dei servizi tali da rendere non più necessaria la fornitura, per indisponibilità finanziaria o per il manifestarsi di superiori interessi pubblici che indirizzano verso soluzioni economicamente vantaggiose, venendo quindi meno il bisogno diretto da parte del Comune.

Non sarà riconosciuto all'impresa, a fronte dell'eventuale recesso di cui trattasi, alcun rimborso spese o contributo o utilità di qualsiasi natura.

ART. 4 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Come da allegata relazione tecnico illustrativa (allegato A), l'importo totale stimato della concessione, a base di gara, è quantificato per i n. 3 anni educativi in Euro 575.535,00 (cinquecentosettantacinquemilaciquecentrentacinque/00).

Nel caso di rinnovo del contratto di concessione per ulteriore n. 1 anno (scadenza 31.07.2029), l'importo complessivo del contratto ammonterà a € 767.380,00.

L'importo è determinato a rischio del gestore del servizio aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime ed è omnicomprensivo di ogni onere. Stante l'assenza di interferenze tra personale del committente e quello del concessionario, allo stato attuale si ritiene non necessaria la predisposizione del documento per rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze è pari a 0. L'Ente appaltante si riserva di predisporlo in caso se ne ravvisi la necessità.

L'importo annuale è quantificato in **€ 191.845,00** (centonovantunomilaottocentoquarantacinque/00). Il corrispettivo del concessionario è costituito unicamente dalla riscossione diretta delle rette nei confronti



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

degli utenti e dal contributo comunale. La gestione pertanto dovrà avvenire a cura e spese del Concessionario e a suo completo rischio.

La base d'asta è costituita dal contributo del Comune pari ad €. 66.545,00 annui calcolata su n. 29 bambini. Per un contributo annuo a bambino di Euro **2.294,65 oltre I.V.A.** come per legge.

La somma a base d'asta pari ad € 66.545,00 annue (Contributo Comune) è calcolata, nell'ipotesi della copertura di tutti i posti disponibili, così come le rette a carico dell'utenza; come da indicazioni fornite dalla Giunta Comunale si prevede, a partire dall'anno 2026 un aumento delle rette di € 50,00 al mese per ogni fascia di reddito ISEE. L'equilibrio viene quindi assicurato, come si evince dal piano economico allegato, dal contributo del comune, dalle rette e dall'ipotesi di aumento delle rette a partire dal 01/01/2026. In caso di mancato aumento delle rette il contributo del comune aumenterà dell'importo pari all'aumento tariffario previsto ma non attuato.

Il contributo sarà erogato per i mesi di frequenza di almeno 16 giorni.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

La capacità ricettiva del nido attualmente è di 29 posti, nel rispetto della normativa Regionale vigente; E' in fase di avanzata realizzazione l'ampliamento dell'edificio (progetto finanziato con fondi PNRR); alla conclusione dei lavori sarà avanzata richiesta di autorizzazione per accogliere ulteriori 10 bambini.

Il servizio socio educativo per la prima infanzia – nido comunale "Il Giardino delle Fiabe" è attivato per un orario giornaliero di funzionamento dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:30 alle 17:30.

In questo arco di tempo, la permanenza dei bambini al Nido può variare secondo la fascia oraria prescelta dal genitore al momento della presentazione della domanda di ammissione al servizio e precisamente: dalle ore 7:30 alle ore 17:30 (orario completo), dalle ore 7:30 alle ore 14:30 (orario ridotto).

La possibilità di prosecuzione dell'orario fino alle ore alle 18:00 può avvenire solo in funzione e in seguito all'approvazione di una specifica progettualità con la previsione di specifiche risorse a ciò finalizzate, salvo in ogni caso il periodo di permanenza dei bambini presso il servizio, previamente concordato con la famiglia non può superare le dieci ore giornaliere.

È prevista la chiusura dell'Asilo Nido per festività civili, religiose e Santo Patrono, vigilia del Natale, 31 dicembre, il Venerdì Santo ed il mese di agosto, come da delibera del consiglio comunale n. 35 del 20.09.2018 "Approvazione Nuovo Regolamento di Gestione dell'Asilo Nido Comunale".

Previa verifica dei bisogni dell'utenza effettiva e/o potenziale e previa valutazione economico-finanziaria, l'Ente Appaltante potrà modificare l'orario di apertura del nido.

Nell'ipotesi di inserimento di minori portatori di handicap, la Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere ad uniformarsi ai parametri di legge relativi al personale educativo di sostegno.

Al servizio, oggetto del presente appalto, viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato.

ART. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento della gestione del servizio richiede la piena esecuzione delle prestazioni secondo la normativa di settore vigente.

In particolare, da un punto di vista metodologico, si richiede la predisposizione di un progetto educativo/psicopedagogico e logistico/gestionale inteso come quadro progettuale, riferito all'intera durata della concessione, nel quale vanno indicati i contenuti culturali di riferimento e gli obiettivi che si intendono raggiungere alla luce del modello psicopedagogico assunto, indicando i mezzi ed i comportamenti ritenuti più idonei al loro raggiungimento. Oltre a considerare gli aspetti organizzativi e metodologici che tengano conto dello sviluppo armonico e integrato di tutte le potenzialità del bambino (affettive, cognitive, fisiche e relazionali) attraverso l'uso di specifiche teorie, metodi e strumenti, il



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

progetto deve evidenziare gli aspetti che consentiranno al bambino di essere valorizzato nella propria identità, di esprimere liberamente la propria personalità e di rafforzare l'autonomia e la creatività, aiutandolo a superare eventuali svantaggi. Al fine di garantire la piena attuazione del progetto educativo/psicopedagogico ogni anno deve essere presentato all'Amministrazione Comunale un “progetto didattico”, inteso come espressione di metodologia, di obiettivi, di aspetti organizzativi e operativi necessari alla gestione del servizio in riferimento alle diverse sezioni.

La gestione del servizio oggetto della concessione richiede inoltre le seguenti professionalità:

a) Personale educativo con competenze di educatore professionale in possesso di titoli di studio e/o esperienze professionali e formative previste dalla normativa Regionale di settore. Il personale impiegato nelle diverse tipologie di servizio deve essere funzionale a garantire la gestione di contesti educativi complessi fondati sulla relazione adulto/bambino oltre a possedere competenze professionali in materia di osservazione, ascolto, accoglienza, progettazione e documentazione del Progetto educativo del Servizio assegnato. In particolare, nell'ambito dei diversi contesti educativi, devono essere garantite le seguenti prestazioni:

- attività educative organizzate sia in un piccolo che in un grande gruppo e/o individualizzate per promuovere l'identità, autonomia e competenza secondo lo sviluppo evolutivo degli utenti del Servizio;
- attività finalizzate alla informazione, partecipazione e coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e nella verifica della loro attuazione;
- documentazione delle attività del Servizio;
- produzione di relazioni di verifica, con periodicità (e comunque ogniqualvolta dovesse presentarsi la necessità) sull'andamento del servizio assegnato, con elementi di valutazione sul lavoro svolto rispetto agli obiettivi;

Inoltre il personale educativo, dovrà:

- gestire gli interventi in maniera unitaria e collegiale utilizzando metodologie di lavoro di gruppo;
- assicurare, di regola, il criterio di continuità prevedendo, nello stesso servizio la presenza dello stesso educatore in maniera stabile e continuativa;
- garantire continuativamente il rapporto numerico minimo educatore/bambino indicato nelle diverse tipologie di servizio dalla normativa e dalle disposizioni emanate in materia di gestione del servizio di nido. Pertanto il concessionario ha l'obbligo di garantire la copertura delle assenze e di sostituire il personale, per qualsiasi assenza dal servizio, con figure di identica qualifica e profilo professionale ogni qualvolta venga compromesso tale rapporto.

b) Personale ausiliario Tale figura professionale, con compiti relativi alla pulizia, riordino degli ambienti, predisposizione e distribuzione pasti, collabora con il personale educativo alla realizzazione delle finalità del Servizio per tutte le operazioni assistenziali e logistiche e di supporto alle mansioni educative proprie degli educatori.

c) Il Concessionario designa un proprio rappresentante con funzioni di coordinamento e supervisione del progetto pedagogico educativo, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Massa Martana.

Servizio mensa

L'affidatario assicura con proprio personale la preparazione e somministrazione dei pasti presso la struttura, ove è presente una cucina allo scopo attrezzata.

Attività di pulizia

Il concessionario si fa carico di tutte le attività di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, anche del giardino ed aree esterne, assicurando standard qualitativi adatti alla tipologia dei locali e degli arredi.



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia, l'articolazione delle pulizie ordinarie, periodiche e le eventuali pulizie straordinarie deve coordinarsi con lo svolgimento dell'attività.

La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi.

I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.

Il concessionario dovrà farsi carico anche di eventuali interventi di disinfezione e disinfezione che si rendessero necessari. Il gestore si obbliga altresì ad adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al *D.Lgs. n. 81/2008*.

Processi di integrazione, gestione della disabilità L'Asilo nido comunale rientra nella rete dei servizi territoriali e pertanto è fondamentale, nella sua gestione, la costruzione di rapporti di integrazione e collaborazione, oltre che con i servizi sociali comunali, con i competenti servizi dell'ASL. La qualità dell'ambiente di vita e delle relazioni che esso è in grado di generare è indispensabile per garantire ai bambini disabili, o in condizioni di disagio sociale, il necessario coordinamento e condivisione degli interventi tra i vari servizi territoriali e attori che si occupano di tali problemi. A tal fine è importante, nella gestione del servizio, valorizzare l'approccio alla disabilità introdotto dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute - ICF - messa a punto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la cui finalità generale è quella di fornire un linguaggio standard e unificato che serva da modello di riferimento per descrivere la salute e gli stati ad essa correlati di tutta la popolazione a livello mondiale. In particolare, la classificazione ICF introduce un approccio universale, bio-psicosociale, globale ed inclusivo per spiegare la salute ed il funzionamento della persona. Secondo il modello bio-psicosociale il benessere e la salute della persona sono il risultato di molteplici aspetti e componenti che interagiscono tra di loro in modo dinamico ed integrato influenzandosi sempre a vicenda. Per la più efficace gestione delle dinamiche legate alla disabilità, il concessionario dovrà garantire la presenza di idoneo personale nell'eventuale inserimento di bambini riconosciuti con disabilità di cui Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." Tale personale dovrà avere le caratteristiche di stabilità e organizzare il proprio orario di lavoro e il proprio intervento secondo il progetto pedagogico concordato con i servizi sociali di riferimento.

Manutenzione ordinaria

Il concessionario si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti, effettuando gli interventi necessari con particolare attenzione al mantenimento dello stato di sicurezza per chi vi accede. In particolare provvede a:

- attività di manutenzione dell'immobile e di quanto in esso contenuto come risultante dal verbale di consegna (mobili, suppellettili, ausili) e alla loro eventuale sostituzione in caso di grave deterioramento;
- controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto idrico-sanitario- fognature e scarichi – impianto elettrico, pareti e soffitti: intonaci, tinteggi, vernici e pareti - serramenti e infissi attivando per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento tutte le procedure e controlli periodici previsti dalla vigente normativa;

-manutenzione ordinaria del giardino e dei giochi per bambini ivi presenti effettuando gli interventi necessari per la fruibilità dello spazio con particolare attenzione al mantenimento dello stato di sicurezza per chi vi accede.

Restano a carico del concessionario tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti ed il ripristino dei danni eventualmente causati durante la concessione.



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

Il concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto del contratto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensate con il corrispettivo convenuto senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti e tra personale ausiliario e bambini iscritti deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa Regionale e comunale vigente.

Art. 7 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo e permette all'operatore economico di prendere visione dei luoghi e delle dotazioni disponibili.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, previo appuntamento da richiedere all'indirizzo Pec istituzionale: comune.massamartana@postacert.umbria.it

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- ogni onere occorrente per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, ivi inclusi gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali infortunistici, i costi di gestione, materiali di consumo, mezzi, attrezzi e strumenti necessari ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario;
- ogni onere e responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario, organizzativo con conseguente obbligo a sollevare il Comune da qualsiasi azione, pretesa che possa derivargli da terzi;
- nominare il responsabile ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni e dovrà indicare il nominativo del RSPP nonché il Responsabile HACCP ai sensi del D.Lgs. n. 155/1997 oltre che adottare il manuale di autocontrollo (HACCP) relativo al servizio di Asilo Nido;
- impegnarsi a nominare un proprio responsabile il quale è tenuto al rispetto delle norme in merito al trattamento dei dati;
- tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, conseguenti la gara e la stipula del contratto di concessione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito di cauzione e alla stipula di contratti assicurativi;
- produrre quietanze di avvenuto pagamento del premio assicurativo
- la gestione complessiva del nido, compresa la riscossione diretta delle rette, come determinate con D.G.C. n. 97 del 08.09.2020 relative alla frequenza;
- garantire la continuità nel servizio degli operatori assegnati, allo scopo di evitare interruzioni deleterie nel rapporto educativo-affettivo con i bambini; il personale educativo, al fine di garantire la continuità, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della convenzione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro o per evenienze contingenti o straordinarie che dovranno essere comunicate al Comune di Massa Martana;
- si impegna a utilizzare per l'espletamento dei servizi personale in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 30/2005 e del Regolamento 13/2006;
- l'acquisto del materiale di cancelleria, ludico e educativo/didattico funzionale all'attività ordinaria e specifica dello standard organizzativo di ogni tipologia di Servizio nel rispetto dei parametri qualitativi dettati dalla normativa vigente.
- l'acquisto di tutti i materiali di consumo necessari, le suppellettili, biancheria, attrezzature e materiali di pulizia ed igienico sanitari e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio non incluso nel verbale di consegna;



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

-
- fornire prodotti parafarmaceutici ed igienici (termometro, cerotti, disinfettante, pannolini, salviettine, detergenti, guanti, biberon, ciucci, tettarelle e disinfettante adatto, ecc.) per i bambini e per il personale operante;
 - la registrazione giornaliera delle presenze dei bambini iscritti e frequentanti;
 - pulizia e lavaggio ordinario e straordinario di pavimenti, pareti, superfici vetrate, infissi, arredi, servizi igienici, suppellettili e materiale didattico.

Il concessionario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune di Massa Martana.

Al termine del contratto il concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'immobile, e quanto in esso contenuto, nelle medesime condizioni, risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvi l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione contrattuale, che rimarranno in proprietà del Comune.

Art. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Le rette degli utenti saranno incamerate direttamente dal concessionario.

La liquidazione del contributo comunale avverrà previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale (DURC).

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dal concessionario; qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con Pec da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 10 - NORME SULLA SICUREZZA

Il concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Ai fini del presente contratto il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante dell'impresa concessionaria.

Il concessionario deve predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere, secondo le indicazioni dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il concessionario dovrà quindi provvedere alla totalità degli adempimenti connessi al Documento Unico sulla Sicurezza /valutazione dei rischi (analisi del rischio, valutazione del rischio, programmazione interventi, misure da adottare e tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative, quali estintori, segnaletica per le vie di fuga ed ogni altro adempimento necessario). Considerato che il contratto riguarda attività esercitate in regime di "concessione" gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono in capo al concessionario.

Il concessionario dovrà svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza.

Il concessionario deve altresì garantire la "gestione delle emergenze" ai sensi degli artt. da 43 a 46 del D.Lgs. n. 81/2008, predisponendo apposito "Piano di emergenza". Dovranno essere designati gli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio. Tra questi sarà nominato un responsabile della sicurezza. I nominativi degli addetti e del responsabile, con attestazione dell'avvenuta formazione, devono esser forniti al Comune, prima della stipulazione del contratto.

Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il concessionario deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo.



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

Art. 11 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Al fine di garantire la stabilità occupazionale nel presente affidamento è prevista la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'affidatario uscente; In forza di tale clausola l'aggiudicatario istaura un nuovo rapporto di lavoro prioritariamente con il personale dipendente dell'affidatario uscente attualmente impiegato nel servizio, a condizione che il numero e la qualifica di tali addetti siano compatibili con la propria organizzazione aziendale e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto. La tabella allegata al presente capitolo sub "b" descrive la consistenza numerica e il livello di inquadramento del personale attualmente impiegato per l'affidamento in oggetto.

Il concessionario dovrà trasmettere, prima dell'avvio della concessione, l'elenco nominativo degli operatori che verranno impiegati e le relative qualifiche.

Il concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, (e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione,) tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il concessionario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto della concessione, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro A.N.I.N.S.E.I..

Tutto il personale adibito ai servizi in concessione è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del concessionario. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio secondo quanto prescritto dalla normativa in materia e quanto descritto nel Progetto gestionale presentato in sede di gara.

Il concessionario dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro di matricola, il libro di paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

E' fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.lg. 81/ 2008 e delle altre leggi inerenti all'igiene e alla sicurezza sul lavoro.

Sono pertanto a carico del concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri, obblighi e adempimenti diretti ed indiretti riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 con esonero del Comune di Massa Martana da ogni e qualsiasi responsabilità.

Sono, inoltre, a carico del Concessionario la predisposizione, aggiornamento, verifica ed attuazione del documento valutazione rischi (D.V.R.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario dovrà comunicare, in sede di sottoscrizione del contratto, il nominativo del Responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 12 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale mantiene le proprie funzioni di indirizzo e di vigilanza al fine di valutare la coerenza degli interventi con il capitolo speciale e al progetto gestionale presentato in sede di gara ed al fine di verificare l'attuazione dei programmi personalizzati e delle attività integrate.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere con proprio personale o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi (es. Azienda ASL, Tecnici, ecc.) al controllo periodico, e senza



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

preavviso, della qualità e quantità del servizio reso. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e verifiche anche sullo stato d'uso e mantenimento dei locali e del relativo arredamento. Resta a carico del Comune di Massa Martana la manutenzione straordinaria dell'immobile. L'Amministrazione Comunale si occuperà dell'istruttoria delle domande di accesso e ammissione dei bambini all'asilo nido.

Art. 13 - SCIOPERO E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Poiché le funzioni inerenti ai servizi richiesti sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Ditta Aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia

In caso di sciopero del personale del Concessionario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento dei servizi, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Il servizio dovrà comunque essere garantito in ogni suo singolo sotto servizio. In questo caso potranno essere concordate con il coordinatore responsabile, in via straordinaria particolari modalità gestionali e organizzative. Il concessionario si impegna inoltre ad accettare le norme vigenti per il funzionamento dei servizi essenziali e a garantire i servizi nella misura ivi prevista.

ART. 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, si informa che:

- i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Massa Martana, in qualità di Titolare del trattamento, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità:
 1. gestione delle domande di partecipazione;
 2. valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto del bando di gara;
 3. instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del bando di gara;
 4. gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.
- la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata:
 - sull'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati alla partecipazione al bando "affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica consistente nella fornitura di pasti pronti alle scuole statali dell'infanzia e primarie del Comune di Massa Martana e la fornitura di derrate alimentari agli asili nido comunali e servizi connessi a ridotto impatto ambientale ai sensi dell'art. 34 del Codice degli Appalti integrando i criteri di sostenibilità ambientale con l'applicazione dei CAM - D.M. [n. 65 del 10 marzo 2020](#)” (art. 6, par. 1, lett. b) del Reg. UE 2016/679);
 - sull'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento per effetto dell'attività connessa alla gestione del bando “affidamento in concessione del servizio



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

di ristorazione scolastica consistente nella fornitura di pasti pronti alle scuole statali dell'infanzia e primarie del Comune di Massa Martana e la fornitura di derrate alimentari agli asili nido comunali e servizi connessi a ridotto impatto ambientale ai sensi dell'art. 34 del Codice degli Appalti integrando i criteri di sostenibilità ambientale con l'applicazione dei CAM - D.M. [n. 65 del 10 marzo 2020](#)” (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg UE 2016/679);

- sull'esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679 e art. 2-sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101).

- i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell'art. 10 del Reg. UE 2016/679.

- il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla gara e per il perseguimento delle suindicate finalità; il mancato conferimento comporta l'impossibilità per il Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.

- nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell'autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati appositamente designati Responsabili del trattamento dei dati. L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il Comune di Massa Martana ai seguenti recapiti: tel. 075 895171; PEC: comune.massamartana@postacert.umbria.it. I dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento.

- i dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

- in relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in ogni momento, i seguenti diritti:

- Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell'esistenza di un trattamento di dati personali che riguardano l'interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall'art. 15, Reg. (UE) 2016/679;

- Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) 2016/679;

- Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali riferibili all'interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 18 Reg. (UE) 2016/679;

- Diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), cioè il diritto dell'interessato di ottenere

- Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo competente. Ai sensi dell'art. 2-bis, D. Lgs. 196/2003, l'autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personal, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it.



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

- Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato nell'esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investito il Comune di Massa Martana, ai sensi dell'art. 21 Reg. (UE) 2016/679. In tal caso il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.

I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Massa Martana, ai recapiti sopra indicati, o al Responsabile della protezione dei dati, e.mail dpo@comune.massamartana.pg.it. L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta stessa.

ART. 15 – DESIGNAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Relativamente a tutti i dati personali e alle informazioni necessarie al regolare svolgimento del servizio, l'Amministrazione Comunale designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Regolamento UE 2016/679); nell'applicazione della citata normativa l'impresa aggiudicataria dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

In sede contrattuale saranno esplicitate le istruzioni, le regole e gli obblighi che il concessionario deve osservare in merito alla tutela ed al trattamento dei dati.

L'Amministrazione Comunale non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo. Ferma ogni opportuna valutazione dell'Amministrazione, si rappresenta che il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 82 GDPR., risponde “*...per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento*”.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi.

Trattandosi di particolare servizio rivolto a minori non è consentita la sub-concessione dello svolgimento della attività, ad eccezione delle seguenti prestazioni specialistiche o accessorie:

- manutenzione ordinaria della struttura gestita;
- manutenzione delle attrezzature;
- servizio di lavanderia e pulizie straordinarie.

In caso di sub-concessione nei limiti di cui sopra resta comunque il concessionario l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'andamento complessivo dell'intera concessione e con esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione stessa in ordine ai rapporti contrattuali che il concessionario stipuli con terzi.



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

Il Concessionario deve altresì garantire che le imprese affidatarie assolvano nei confronti del proprio personale dipendente gli obblighi di cui all'art. 10.

Il Concessionario deve garantire altresì il rispetto delle regole di comportamento e decoro previste dal presente capitolato anche da parte del personale di altre imprese eventualmente presenti nella struttura. Qualora il concessionario intenda sub-concedere a terzi tutte o alcune delle prestazioni sopra elencate è tenuto a comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione ceduta, i nominativi delle ditte incaricate.

Art. 17 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso il concessionario durante l'esecuzione del servizio dia motivi a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami. Nell'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami e il concessionario continui nelle negligenze ed inadempienze, il Comune di Massa Martana si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del 1456 Codice civile le seguenti fattispecie

- a) Frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) Perdita da parte del concessionario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, lo stato di liquidazione coatta o procedimenti avviati per la dichiarazione di una di tali situazioni, la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e di ogni altra norma relativa ai rapporti con il personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali, nonché di quanto previsto a proposito nel capitolato;
- e) uso diverso dei locali rispetto a quanto stabilito nel capitolato;
- f) gravi danni prodotti a impianti e attrezzature di proprietà del Comune.
- g) non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale in conseguenza dei rilievi effettuati dai soggetti incaricati;
- h) interruzione non motivata del servizio;
- i) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il rapporto numerico educatore/bambini;
- j) grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico sanitarie.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione al concessionario da parte dell'Amministrazione Comunale mediante Pec. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i costi maggiori al concessionario sempre salvo l'eventuale maggiore danno. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il nuovo affidamento del servizio.

Art. 19 - GARANZIE



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 ai fini della partecipazione alla gara è richiesta garanzia pari al 2% dell'importo complessivo stimato della concessione da costituirsi con le forme e modalità stabiliti con il medesimo articolo.

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il concessionario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale presunto al netto dell'IVA se dovuta. Si applica una riduzione di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria, oltre che sui corrispettivi mensilmente fatturati, per l'applicazione delle stesse. La garanzia, in ogni caso, verrà escussa solo quando l'ammontare delle penalità non risulti coperto dai corrispettivi mensili.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 20 - ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

Il concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale nella realizzazione del servizio affidato, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di gara, mediante autonoma organizzazione e sollevando il Comune di Massa Martana da ogni responsabilità. Il concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi/interventi senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Massa Martana. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri operatori, il concessionario dovrà dimostrare di aver stipulato idonea polizza assicurativa RCT/RCO, da presentarsi prima della stipula del contratto, o dell'avvio dei servizi, se precedente alla stipula, per un periodo almeno pari alla durata dell'affidamento. Tale polizza dovrà, in particolare, garantire il concessionario oltre che il Comune di Massa Martana, contro i danni che, durante lo svolgimento dell'affidamento, in qualsiasi modo e/o maniera possano essere arrecati dai propri operatori a terzi, intendendosi per tali anche i fruitori finali del servizio medesimo ed i loro beni. Il Comune di Massa Martana è espressamente esonerato per qualsiasi evento o danno a cose e persone che dovesse verificarsi nell'espletamento delle attività/prestazioni oggetto dell'affidamento, ivi compresi gli eventuali incendi.

A tale riguardo il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante e connessa alla presente concessione e si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere massimali non inferiori:



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

-
- € 5.000.000,00 per ogni sinistro;
 - € 5.000.000,00 per danni a persone (tra cui il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori);
 - € 2.500.000,00 per danni a cose.

La copertura (RCT) dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- organizzazione di manifestazioni;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- dovrà inoltre essere prodotta una polizza incendio a conduzione dei locali (valore asilo nido fabbricato €. 1.122.000,00)

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. Eventuali danni derivati al personale, utenti e terzi causati dalla struttura possono essere posti a carico del gestore qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, rotture o simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio usando della normale diligenza. Il gestore solleva il Comune di Massa Martana da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del gestore del servizio ed, in ogni caso, da questo rimborsate.

ART. 21 - CONTRATTO

Prima della stipula del contratto il concessionario deve presentare le cauzioni e polizze richieste.

Al contratto va altresì allegato il Piano Economico finanziario redatto dal Concessionario, dal quale deve risultare l'equilibrio economico finanziario della concessione in base alle prestazioni richieste ed offerte dal concessionario in sede di gara.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico del concessionario. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte saranno a carico del concessionario.

Art. 22 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs N. 36/2023 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs n. 36/2023, se valutata congrua a favore dell'impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio.

I punteggi verranno attribuiti nel seguente modo:

OFFERTA TECNICA: Punti 75

OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 25

All'offerta economica dovrà essere allegato **IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO** redatto dal concorrente a dimostrazione del perseguitamento dell'equilibrio di gestione.



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si procederà anche in caso di una sola offerta valida.

Art. 23 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 24 - CONTROVERSIE

Qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto, sarà definita dal Giudice Ordinario. Foro competente Massa Martana. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 26 - SPESE

Il contratto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, sia contrattuali sia fiscali, sono e saranno a carico del Concessionario.